



19539-24

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da:

GIOVANNA VERGA	- Presidente -	Sent. n. sez. 135/2024
LUCIANO IMPERIALI	- Relatore -	UP - 18/01/2024
PIERLUIGI CIANFROCCA		R.G.N. 31280/2023
GIUSEPPE NICASTRO		
ALESSANDRO LEOPIZZI		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

MARRA RAFFAELE nato a **NAPOLI** il **29/01/1972**

ASSOCIAZIONE INQUILINI E ABITANTI - UNIONE SINDACALE DI BASE (A.S.I.A. U.S.B.)

avverso la sentenza del 27/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso di Marra Raffaele, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla revoca della condanna del risarcimento del danno in favore di A.S.I.A. U.S.B. ed il rigetto, nel resto, del ricorso della parte civile.

Uditi i difensori delle parti civili: l'avvocato PERTICARO VINCENZO, in difesa di Associazione Inquilini e Abitanti U.S.B., si è riportato ai motivi di ricorso, insistendo per l'accoglimento ed ha depositato nota spese;

Alla luce di tali elementi si evidenzia il danno subito dalla parte civile, emergente dallo stesso accordo del 2008 relativo al progetto Mercurio, tra i cui obiettivi vi era quello di sostenere politiche governative di social housing, purché a favore di agenti e rappresentanti di commercio: si assume che la sottrazione dell'immobile di via dei Prati Fiscali 258 al fondo al quale sarebbe naturalmente confluito ne ha distorto l'uso della finalità abitative all'interno delle politiche di social housing.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi proposti nell'interesse del Marra sono fondati unicamente con riferimento alle statuizioni civili, ed inammissibili nel resto, ed è fondato anche il ricorso proposto dalla parte civile Associazione Inquilini e Abitanti – Unione sindacale di base (A.S.I.A. U.S.B.).

2. Sono manifestamente infondate, in primo luogo, le censure con le quali entrambi i ricorsi proposti nell'interesse del Marra hanno prospettato l'asserita violazione dell'art. 627 cod. proc. pen. per erronea applicazione dell'art. 322 ter cod. pen.

Premesso che l'art. 578 bis cod. pen. è stato introdotto dall'art. 6 del D.Lvo 1/3/2018 n. 21, e che soltanto con legge del 9 gennaio 2019 n. 3 è stata inserita in tale disposizione anche la confisca ex art. 322 ter cod. pen, deve ritenersi manifestamente infondato l'assunto difensivo secondo cui la disposizione che consente al giudice dell'impugnazione di disporre la confisca anche in caso di estinzione del reato per prescrizione non sarebbe applicabile al caso di specie per la natura marcatamente affittiva della confisca, che non ne consentirebbe l'applicazione in relazione a fatti intervenuti anteriormente alla sua previsione normativa.

Deve, comunque, convenirsi che, come ripetutamente rilevato dalle sezioni unite di questa Corte di Cassazione, la disposizione di cui all'art. 578-bis cod. proc. pen., introdotta dall'art. 6, comma 4, d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, ha, con riguardo alla confisca per equivalente e alle forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria, natura anche sostanziale e, pertanto, è inapplicabile in relazione ai fatti posti in essere prima della sua entrata in vigore. (Sez. U, n. 4145 del 29/09/2022, Rv. 284209).

Nel caso di specie, però, l'applicabilità dell'art. 322-ter cod. pen. è stata riconosciuta anche dalla sentenza rescindente della sesta sezione penale, n. 15138 del 9/11/2022, che ha rilevato come la confisca dell'immobile di via dei Prati Fiscali fosse stata disposta quale "profitto del reato sul presupposto che l'immobile in oggetto, assoggettato dunque a confisca diretta, è stato acquistato con i fondi erogati dallo Scarpellini al Marra e che l'immobile è frutto dell'investimento ed impiego di tali somme".

A tal proposito va, allora, ricordato che il diritto vivente si è stabilizzato nel ritenere che non si possa disporre, atteso il suo carattere affittivo e sanzionatorio, la confisca per equivalente delle cose che ne costituiscono il prezzo o il profitto, mentre si possa disporre, a norma dell'art. 240, secondo comma, n.1 cod. pen., la confisca del prezzo e, ai sensi dell'art. 322-ter cod. pen., la confisca diretta del prezzo o del profitto del

dell'ordinanza di ammissione della prova", riconosciuto dalla stessa sentenza della sesta sezione penale n. 15138/2022, alla pag. 18, sul rilievo che la struttura della contestazione, "incentrata sulla natura del rapporto di *do ut des* tra l'imprenditore e Raffaele Marra - che è pacificamente l'autore della richiesta all'imprenditore - rende irrilevanti i dettagli, in tale frangente, del rapporto Marra-Perico o dell'impegno della Perico alla restituzione della somma", come da dichiarazione rinvenuta in occasione della perquisizione eseguita in via dei Prati Fiscali, riconosciuta in sentenza come priva di data certa e mai pervenuta allo Scarpellini.

5. Sono fondati, invece, i motivi di ricorso concernenti le statuizioni civili.

5.1. La condanna al risarcimento dei danni in favore dell'associazione ASIA USB è stata revocata dalla Corte di Appello sul rilievo che la Perico aveva già sottoscritto con la Fondazione Enasarco in data 16/9/2008 un contratto di locazione avente ad oggetto un'unità immobiliare, e che poi con contratto in data 1/4/2009, su richiesta di cambio di appartamento - rientrante nella prassi - si era proceduto ad assegnare alla Persico l'unità immobiliare di cui si tratta. La predetta aveva, pertanto, regolarmente esercitato il diritto di prelazione su tale unità abitativa, avendo ricevuto regolare lettera per l'esercizio di tale diritto, nell'ambito del progetto Mercurio.

Giova rilevare, però, che ai sensi dell'art. 1 comma 168 d.l. 95, convertito in l. 228/2012, al fine di assicurare il rispetto dei vincoli previsti dalle disposizioni di finanza pubblica in materia di vendita e gestione del patrimonio immobiliare, nonché delle disposizioni in materia di sostenibilità dei bilanci di cui al comma 24 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le disposizioni di cui al comma 11-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, di regola non si applicano al piano di dismissioni immobiliari della Fondazione ENASARCO. La norma fa però "salvi gli accordi tra detto ente e le associazioni o sindacati degli inquilini stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge".

Alla luce di tali principi occorre confrontarsi con la documentazione prodotta dal pubblico ministero all'udienza del 13/4/2018, dalla quale emerge che per poter godere dei benefici nascenti dall'adesione al cd. progetto Mercurio occorre essere conduttori dell'immobile Enasarco che si intendeva acquistare, prima della data di sottoscrizione dell'accordo, 11/9/2008: solo dopo tale data, invece, il 16/9/2008, la Perico risulta aver stipulato contratto di locazione relativo ad altro appartamento, in via P. Revoltella n. 41, poi registrato il 24/3/2009, e solo in data 1/4/2009 risulta aver proceduto al cambio dell'appartamento. Inoltre, dalle dichiarazioni del dirigente del Servizio Immobiliare Tibaldeschi, prodotte all'udienza del 13/4/2018 emerge che, con riferimento al primo contratto, che risulta sottoscritto il 16/9/2008, "dai documenti presenti in archivio ed allegati al fascicolo dell'immobile si evince che la Signora ha effettivamente sottoscritto il contratto il 5 febbraio 2009..."

La sentenza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio alla Corte territoriale perché si confronti con tali elementi, atteso che tra gli obiettivi del progetto Mercurio vi era quello di sostenere politiche governative di social housing, purché a favore di agenti e rappresentanti di

commercio e la sottrazione dell'immobile di via dei Prati Fiscali 258 al fondo al quale sarebbe naturalmente confluito ne avrebbe distorto l'uso della finalità abitative all'interno delle politiche di social housing.

5.2. Fondate sono anche le censure rivolte dal Marra alle statuizioni in favore delle altre parti civili, atteso che la sentenza n. 15138/2022 della sesta sezione penale di questa Corte aveva rilevato la necessità di determinazione delle somme liquidate a titolo di danno morale con congrui riferimenti in fatto volti a dar conto dei parametri individuati, prescrizione che non può ritenersi soddisfatta con il mero riferimento alla diversa esposizione delle parti civili rispetto alla risonanza mediatica del fatto, circostanza non ulteriormente specificata e, comunque, da sola inidonea a costituire quel "congruo riferimento in fatto" di per sé sufficiente a rendere conto della corretta quantificazione effettuata.

6. La sentenza impugnata, pertanto, va annullata limitatamente alle statuizioni civili con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, al quale va rimessa anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità.

P. Q. M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di Marra Raffaele.

Così deciso il 18 gennaio 2024


Il Consigliere estensore

Luciano Imperiali



Il Presidente

Giovanna Verga



DEPOSITATO IN CANCELLARIA
SECONDA SEZIONE PENALE

16 MAG 2024

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Claudia Pianelli

